



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 15 Marzo 2010

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO
2010**

L'anno 2010 il giorno 15/03/2010 del mese di Marzo alle ore 21:15 nella Sala Consiliare del Civico Palazzo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta di prima convocazione.

Consiglieri:

JURI TAGLIOLI
LUCA CECCHI
MATTEO FERRUCCI
GIAN LUCA SESSA
ANDREA TACCOLA
FABIO BACCI
FABRIZIO GUERRAZZI
MARCO MASONI
RAFFAELE TACCOLA
OMAR-MARCO RETINI
NICO MARCHETTI
FRANCO BERTINI
GIAMPIERO NESTI
MARCO GHEZZANI
EMANUEL FELLONI
ANTONIO MONICELLI
MARRICA VILLA GIOBBI

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

FELLONI EMANUEL

Presiede l'adunanza il Sindaco Juri TAGLIOLI.

Partecipa il DOTT. MASSIMO BROGI Segretario Capo del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- a) il Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504, di riordino della finanza degli Enti Territoriali a norma dell'art.4 della legge 23.10.1992, n. 421, il quale, dall'art.1 all'art. 18 – Capo I° - Titolo I°, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1° gennaio 1993;
- b) l'art. 3, commi da 53 a 59, della legge 23.12.1996, n.662 che ha sostituito gli artt.6 e 8 del citato D.Lgs. 504/92 ed ha dettato altre norme in materia di I.C.I., a decorrere dall'anno 1997;
- c) l'art.3 del D.L. 11.3.1997, n.50, convertito in legge 9.5.1997 n.122, che ha aggiunto al predetto art.8, comma 3, D.Lgs. 504/92 la facoltà di aumentare la detrazione di € 103,291, (L. 200.000), “anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale”;
- d) l'art.58 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, di istituzione IRAP e di riordino dei tributi locali, che ha sostituito l'art.3 e modificato gli articoli 5, 8, 9 e 13 del richiamato D.Lgs. 504/92, a decorrere dall'1.1.1998;
- e) il D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 che ha modificato il D.Lgs. 446/97;
- f) il vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto Consiglio comunale n.21 del 29.03.2007, esecutivo, in vigore dal 1.1.2007;
- g) l'art.1, comma 5, della legge collegata alla Finanziaria 1998, n. 449 del 27.12.1997 che prevede la possibilità di aliquote I.C.I. agevolate per proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e per altre tipologie di interventi, sempre con decorrenza 1.1.1998;
- h) Il Decreto Ministero dell'Interno 17/12/2009 con il quale il termine di approvazione del Bilancio 2010 è stato prorogato al 30/04/2010;
- i) l'art.1, comma 169, della legge Finanziaria 2007, n.296 del 27.12.2006, il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l) l'articolo 42, punto f) del TUEL D.Lgs. 18.8.2000 n.267 che attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che competono in modo residuale alla Giunta;
- m) l'articolo 1, comma 156, della legge finanziaria 2007 che stabilisce la competenza del Consiglio per la determinazione delle aliquote I.C.I.;
- n) l'articolo 1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito con modificazioni dalla legge n.126 del 27.07.2008, che ha escluso dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l'imposta); l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'[articolo 6](#), comma 3-bis (soggetto non assegnatario di casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale) e dall'[articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n.504 del 1992](#) e successive modificazioni (unità immobiliari, appartenenti alle

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari); la minore imposta che ne deriva è rimborsata ai Comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato;

o) il citato regolamento ICI in vigore che prevede le seguenti ulteriori fattispecie assimilate all'abitazione principale:

- le cantine, i box, la soffitta, i garage, i posti macchina coperti, i locali di sgombero (classificati o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7) che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono delle agevolazioni in materia di ICI previste per la stessa, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta di 1° grado (madre/padre - figlia/o, figlia/o - madre/padre) che le utilizzino come abitazioni principali;

p) l'art.1, comma 7, D.L. n.93 del 27.05.2008, convertito con modificazioni dalla legge n.126 del 27.07.2008, il quale dispone che: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”;

q) l'art 77 bis, comma 30, aggiunto in sede di conversione del D.L. n.112 del 25.06.2008, (L. n.133 del 06.08.2008), il quale dispone che: “resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n.126](#), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

Vista la deliberazione C.C. n.3 del 08.01.2009, esecutiva, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2009, nel modo seguente:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,5 %;
- b) per tutte le altre unità immobiliari: 6,6 %;
- c) per unità immobiliari previste dall'art.1, comma 5, della legge 27.12.1997, n.449 (oggetto di interventi di recupero in quanto inagibili o inabitabili, ecc.): 2% per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;
- d) detrazione da € 103,291, (L.200.000) a € 258,228 (L.500.000), per particolari casi di disagio economico e sociale;

Rilevato che per l'anno 2010 si intende confermare sia l'aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo al 4,5 % (naturalmente per i casi in cui è dovuta ancora l'I.C.I.) che l'aliquota per tutte le altre unità immobiliari al 6,6% e riadottare l'aliquota agevolata del 2% per i recuperi previsti al richiamato art.1, comma

5, L. 449/97, in base alla normativa vigente prima richiamata e per le motivazioni di seguito elencate:

- il mantenimento dei servizi essenziali erogati alla cittadinanza impone nella parte Uscita del Bilancio 2010 l'iscrizione dei costi obbligatori ricorrenti (quale energia elettrica, manutenzioni ordinarie, erogazione agli Enti partecipati per l'effettuazione dei servizi affidati) che ogni anno subiscono un naturale aumento dovuto al tasso inflattivo e ad altri fattori oggettivi;
- l'Amministrazione comunale nella fase di stesura del Bilancio 2010 ha iscritto gli stanziamenti in uscita contenendo al massimo tali costi, ma per alcuni un seppur lieve aumento rispetto all'esercizio precedente ha dovuto iscriverlo per non creare gravi disagi o addirittura interruzioni allo svolgimento dei vari servizi nel corso della gestione 2010;
- le rate di ammortamento dei mutui contratti dall'esercizio 1994 in poi sono a totale carico del Bilancio comunale, senza alcun contributo da parte dello Stato o di altri Enti;
- i trasferimenti erariali sono invariati;
- la scelta dell'aliquota agevolata al 2% per i particolari casi di interventi di recupero di patrimonio edilizio è stata effettuata per favorire il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o di interesse artistico e architettonico, ai fini di un miglioramento generale del patrimonio edilizio ed abitativo;
- la scelta di adottare due sole aliquote I.C.I. è stata effettuata sia per contenere al massimo le difficoltà in sede applicativa ed operativa da parte del contribuente, che per contenere maggiormente il costo di tale imposta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione;
- il richiamato regolamento I.C.I. anche nel 2010 ridurrà il peso dell'imposta su determinate categorie di soggetti;
- l'introito per I.C.I. non può essere inferiore all'anno precedente in quanto, trattandosi della fonte principale di finanziamento del Bilancio corrente; in difetto, verrebbe compromesso l'equilibrio economico e finanziario del Bilancio 2010 ed il funzionamento dei servizi essenziali;

Rilevato che l'aliquota ridotta al 4,5% per le abitazioni principale classificate o classificabili nelle categorie catastali A1, A8 e A9 vale anche per le pertinenze delle abitazioni stesse nei termini regolamentati dall'art.6 del richiamato regolamento I.C.I., nonché la stessa è valida ai fini delle agevolazioni concesse con l'art.8 del predetto regolamento per abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali A1, A8 e A9 in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado;

Ritenuto opportuno di stabilire che i contribuenti che si avvalgono dell'esenzione o dell'aliquota agevolata prevista a norma dell'art.8 del richiamato regolamento I.C.I. per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, al fine del relativo ottenimento, presentino all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, una comunicazione scritta contenente l'indicazione sia del grado di parentela che degli estremi catastali degli immobili oggetto della suddetta agevolazione, al fine di consentire i dovuti controlli da parte dell'Ufficio Tributi e la relativa

concessione dell'agevolazione. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora detta condizione rimanga invariata;

Atteso che, relativamente alla detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ai sensi del 3° comma art.8 del D.Lgs. 504/92, come modificato ed integrato dalle successive leggi, si reputa opportuno aumentare anche per l'anno 2010, come già stabilito per l'anno 2009, l'importo da € 103,291 (L. 200.000) a € 258,228 (L. 500.000) fino alla concorrenza dell'ammontare dell'I.C.I. dovuta, detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione per le seguenti determinate categorie di soggetti passivi:

- a) per i soggetti passivi con età superiore a 65 anni (sessantacinque) con reddito familiare complessivo medio fino a € 6.879,00 per ogni componente il nucleo familiare, elevato a € 10.082,00 nel caso di unicocomponente il nucleo familiare;
- b) per i soggetti passivi di qualsiasi età che possiedono nell'ambito familiare solo un unico reddito da lavoro dipendente o assimilato con un limite di reddito complessivo di € 6.879,00 per ogni componente il nucleo familiare;
- c) per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente effettivamente un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992, n.104 e/o invalido al 100%, a condizione che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità;

Precisato che i limiti di reddito di € 6.879,00 e €10.082,00 sono stati determinati prendendo a base i limiti stabiliti per l'anno 2009, pari a € 6.811,00 e € 9.982,00, aumentati della variazione dell'indice dei prezzi ISTAT dicembre 2008/dicembre 2009, pari al 1,0% ed i risultati sono stati arrotondati all'unità di euro;

Atteso che in base alla suddetta decisione:

- per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a) e b) possono fruire della maggiore detrazione coloro che possiedono esclusivamente le sottoelencate categorie di redditi:
 - a) redditi di pensione, da lavoro dipendente ed assimilati;
 - b) redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati condotti direttamente o da ascendenti e discendenti in linea retta;
 - c) redditi esenti o soggetti alla ritenuta di acconto a titolo di imposta;
- per la quantificazione del limite sopra indicato di € 6.879,00 o di € 10.082,00 non concorrono i redditi fondiari di cui al punto b);
- gli interessati, al fine di ottenere la suddetta agevolazione, dovranno produrre all'Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi entro il 31.10.2010;
- i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente effettivamente un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992 n.104 e/o invalido al 100%, al fine di ottenere la suddetta agevolazione, dovranno produrre all'Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi ed alla certificazione della condizione del portatore di handicap e/o invalidità entro il 31.10.2010;

Sentiti gli interventi dei consiglieri di cui alla trascrizione conservata in atti;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di atto deliberativo, a norma dell'art.49, 1° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n.267, dal responsabile dei tributi e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il TUEL D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Con n.14 voti favorevoli e n.2 astenuti (consiglieri di minoranza Giobbi e Monicelli), su n.16 consiglieri presenti e n.14 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di stabilire per l'anno 2010 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure (invariate rispetto all'anno precedente), per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie catastali A1, A8 e A9 del soggetto passivo: 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille);
- b) per tutte le altre unità immobiliari: 6,6‰ (sei virgola sei per mille);

2) Di stabilire, altresì, anche per l'anno 2010, un'aliquota agevolata pari al 2‰ (due per mille) su richiesta dell'interessato per i casi previsti dall'art.1, comma 5, della legge 27.12.1997 n. 449, che si riportano integralmente:

“a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori”;

3) Di stabilire che i contribuenti che, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, previste a norma dell'art. 8 del richiamato Regolamento I.C.I. e dall'art.1 D.L. 93/2008 convertito in L. 126/2008, si avvalgono dell'aliquota agevolata per le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o dell'esenzione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5, al fine del relativo ottenimento, presentino all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, una comunicazione scritta contenente le indicazioni stabilite in premessa, che qui si intendono riportate integralmente. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora detta condizione rimanga invariata;

4) Di aumentare per l'anno 2010 da € 103,291 (L. 200.000) a € 258,228 (L. 500.000) la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti:

- a) per i soggetti passivi con età superiore a 65 anni (sessantacinque) con reddito familiare complessivo medio fino a € 6.879,00 per ogni componente il nucleo familiare, elevato a € 10.082,00 nel caso di unicocomponente il nucleo familiare, con le prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente;
 - b) per i soggetti passivi di qualsiasi età che possiedono nell'ambito familiare solo un unico reddito da lavoro dipendente o assimilato con un limite di reddito complessivo di € 6.879,00 per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate integralmente;
 - c) per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente effettivamente un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992, n.104 e/o invalido al 100%, a condizione che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità;
- 5) Di precisare che gli interessati, al fine di ottenere la suddetta agevolazione, dovranno produrre all'Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi o alla quantificazione dei redditi e condizione di handicap e/o invalidità entro il 31.10.2010;
- 6) Di prendere atto che la suddetta imposta sarà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli artt.1/18 del Capo I° - Titolo I° - del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, integrato dalle leggi successive;
- 7) Di disporre che, successivamente alla intervenuta esecutività, il presente atto venga trasmesso al Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell' Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.52, secondo comma, del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, insieme con la richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/E in data 17.4.1998 del Ministero delle Finanze; sarà inoltre pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dal Decreto 31.5.2002 in GU 5.6.2002, n.130;
- 8) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento i servizi 1 e 2 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco – Presidente,

Con n.14 voti favorevoli e n.2 astenuti (consiglieri di minoranza Giobbi e Monicelli), su n.16 consiglieri presenti e n.14 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

9) Di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. leg.vo n. 267/00.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale Data terminale **IL** **SEGRETARIO**
.....

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data

Immediatamente eseguibile;

lì,

IL SEGRETARIO

Firmato, letto e sottoscritto

JURI TAGLIOLI
.....
IL SINDACO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
MATTEO FERRUCCI
.....

IL SEGRETARIO
DOTT. MASSIMO BROGI
.....